



UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242

e-mail: protocollo@altoastico.it

P.E.C.: um.altoastico.vi@pecveneto.it

Allegato A)

SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto richiesto consiste nella gestione delle attività afferenti all'erogazione del servizio bibliotecario all'utenza presso le biblioteche presenti sul territorio dell'Unione Montana Alto Astico, come segue:

- Cogollo del Cengio: 24 ore settimanali
- Tonezza del Cimone: 3 ore settimanali (aumento di 2 ore settimanali nei mesi di luglio e agosto)
- Velo d'Astico: 12 ore settimanali
- Valdastico: 9 ore settimanali
- Servizi aggiuntivi e di supporto alle biblioteche associate dell'Unione Montana Alto Astico: 4 ore settimanali

(CPV: 79995000-5 - Servizi di amministrazione di biblioteche)

Il personale impiegato osserva orari dal lunedì al sabato, stabiliti direttamente con l'affidatario sulla base delle necessità del singolo Ente, in accordo con l'Unione Montana Alto Astico; gli orari potranno subire modifiche in base alle esigenze di ogni singolo Comune.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025.

IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'affidamento per la gestione del servizio in oggetto è stimato sulla base di un valore economico di € 20,09 orari (al netto degli oneri della sicurezza, ogni altro onere incluso), per un numero di ore annue previste in 2604. Il quantitativo orario prospettato ha valore puramente indicativo e potrà variare in base alle reali esigenze di erogazione del servizio che si verificheranno nel corso del periodo contrattuale.

Si applica l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, che recita: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

L'importo a base d'asta, relativo ai servizi al netto del "quinto d'obbligo", è stimato in € 104.728,72 (€ 104.628,72 importo a base dell'affidamento, ogni onere incluso, oltre costi per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso di € 100,00).

Il valore totale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale "quinto d'obbligo", è stimato in € 125.654,46 (€ 125.554,46 ogni onere incluso, oltre costi per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso di € 100,00).

Gli oneri sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso sono relativi esclusivamente alla riunione di coordinamento iniziale e volta alla presa visione del posizionamento attrezzature, cassetta pronto soccorso, gestione emergenza.

SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni sono da eseguirsi a cura dell'affidatario, in quanto l'appalto rappresenta servizio altamente specialistico e necessitante interlocuzione diretta tra stazione appaltante e affidatario.

CLAUSOLA SOCIALE

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 50 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", sarà richiesta l'attuazione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'affidatario del contratto di servizio attualmente in essere, nonché verrà prevista l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015;
- l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento dovrà, a pena di esclusione, accettare espressamente le clausole sociali inserite dalla stazione appaltante nell'invito a presentare preventivo e nel presente documento;
- l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'operatore economico uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario; il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore;
- viene data indicazione nella documentazione acclusa (allegato B):
 - di ogni elemento rilevante per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali numero di unità, calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori

- assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;
- del contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, recante le disposizioni sulla clausola sociale da applicare (è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico);
 - il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);
 - il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento è considerato obbligo contrattuale e sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto; il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporterà una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento.

INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'AFFIDATARIO

L'Unione Montana Alto Astico esercita, tramite la struttura organizzativa dei Servizi Culturali Associati, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

L'affidatario è tenuto a garantire il costante raccordo, anche mediante incontri richiesti dalla stazione appaltante o dall'affidatario medesimo, con i Servizi Culturali Associati, nella persona della Responsabile di Servizio.

Il personale dell'affidatario sarà coordinato dalla Responsabile dei Servizi Culturali Associati.

I Servizi Culturali Associati potranno effettuare controlli ed ispezioni presso le biblioteche associate.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'operatore economico affidatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di formazione con appositi corsi in riferimento alla prevenzione di incendi e al primo soccorso; detti corsi dovranno essere ripetuti come da previsioni di legge. Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata alla stazione appaltante. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario deve possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed RC prestatori d'opera per sinistri a persone e/o cose, nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00.

L'affidatario si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale. In particolare l'affidatario si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta.

L'affidatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto i contratti assicurativi per la copertura dei rischi di RCT/RCO. A questo scopo l'affidatario sarà tenuto a consegnare alla stazione appaltante copia delle quietanze di avvenuto pagamento del premio annuale e/o di ogni appendice di variazione di polizza - entro 5 giorni dal rilascio della quietanza - sino alla naturale scadenza del contratto di appalto.

L'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/RCO ed altresì l'eventuale approvazione espressa dal committente dell'assicuratore prescelto dall'affidatario non esonerano quest'ultimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

La stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'affidatario, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante stessa di tutti gli incidenti verificatisi, quale che sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'affidatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore della stazione appaltante una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento. La stazione appaltante affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà perfezionato secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A.

La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti e dopo l'approvazione definitiva da parte della stazione appaltante.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente foglio condizioni esecutive;
- b) l'offerta tecnica dell'operatore economico affidatario;
- c) l'offerta economica dell'operatore economico affidatario.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali (se dovute), consistenti nelle spese per bolli (se dovute) e registri relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati.

L'affidatario versa l'importo delle eventuali spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.

INIZIO DELLA PRESTAZIONE

È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, aggiornato al D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021. La prestazione dovrà iniziare il giorno 01/01/2024.

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TRACCIABILITÀ

Prima della fatturazione, l'operatore economico affidatario deve inviare, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle prestazioni erogate, distinte per figura professionale, all'indirizzo e-mail che sarà indicato, in formato "xls".

Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dall'operatore economico affidatario, verrà effettuato con cadenza mensile su presentazione di fattura.

In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'operatore economico affidatario avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'affidatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la stazione appaltante non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Nella fattura deve essere specificato il costo orario e il totale complessivo delle ore di servizio effettuato.

L'appaltatore definisce mensilmente il consuntivo delle ore di servizio effettuate.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la stazione appaltante richiederà direttamente agli enti competenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

L'inosservanza da parte dell'operatore economico affidatario anche di una sola delle condizioni di cui al presente foglio condizioni esecutive comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C.

In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze dell'affidatario.

Inoltre, laddove, per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto dell'affidamento, la stazione appaltante non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile. Si rinvia allo specifico articolo per quanto riguarda le penali relative all'applicazione della clausola sociale.

L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata o pec, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO E RECESSO

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili dalla stazione appaltante stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico dell'operatore economico affidatario;
- cessione dell'operatore economico affidatario;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto in merito dal presente "Foglio condizioni esecutive";
- gravi inadempienze dell'affidatario agli obblighi stabiliti nel presente "Foglio condizioni esecutive";
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel presente "Foglio condizioni esecutive" e nella documentazione presentata in sede di offerta (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'affidatario) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno della stazione appaltante;
- danni agli utenti del servizio, alla stazione appaltante, ai beni di proprietà della stazione appaltante, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;

- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'affidatario per il servizio.

La stazione appaltante può recedere dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

CONTROVERSIE GIUDIZIARE

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e l'affidatario in ordine all'esecuzione del servizio e non risolta in via bonaria, il foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.

Non è possibile ricorrere all'arbitrato come previsto dall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016.